

MEMORIA 2 febbraio 2012
27/2012/I

OSSERVAZIONI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS
AL DISEGNO DI LEGGE AS 3110 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO – LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ

Memoria per l'audizione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
presso la 10a Commissione industria, commercio, turismo
del Senato della Repubblica

PREMESSA

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, desidero ringraziare la 10a Commissione del Senato della Repubblica, anche a nome dei colleghi Alberto Biancardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio e Valeria Termini, per aver voluto invitare in audizione rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Questa iniziativa legislativa del Governo, all'esame del Parlamento, è particolarmente importante perché rimette al centro il tema delle liberalizzazioni di molte attività economiche del Paese, tra cui i servizi di pubblica utilità: una rinnovata efficienza potrà contribuire a rilanciare la produttività e la competitività dell'Italia nei diversi comparti.

Ciò è vero anche per i servizi nei mercati dell'energia elettrica e del gas che necessitano di ulteriori iniziative affinché i clienti finali, imprese e famiglie, possano beneficiare appieno degli effetti di una reale concorrenza. In particolare nel settore del gas sono necessarie azioni sul fronte comunitario, relative, ad esempio, all'implementazione delle regole di allocazione della capacità nelle reti nel breve periodo, e, nel medio, un deciso sviluppo delle infrastrutture. Anche nel settore dell'energia elettrica serve una maggiore integrazione con i mercati europei per sfruttare le sinergie tra i differenti mix produttivi elettrici e la contestuale armonizzazione delle regole di bilanciamento in un'ottica di mercato.

Il binomio concorrenza nel mercato – accesso alle infrastrutture è, in via generale, il fulcro della liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità. Concorrenza e accesso che, per loro natura, necessitano di forti azioni di regolazione dei rapporti intercorrenti tra i medesimi operatori e le diverse attività della filiera, nonché di controllo e di *enforcement* per l'applicazione della regolazione. Infatti, ogni forma di gestione in esclusiva di infrastrutture essenziali richiede infatti la fissazione di condizioni non discriminatorie e non vessatorie degli utenti che accedono ai servizi resi con tali infrastrutture. Anche per assicurare una virtuosa concorrenza nelle attività liberalizzate sono necessarie regole: solo un'adeguata regolazione può far sì che gli operatori internalizzino nei propri comportamenti vincoli ed esternalità che diversamente impedirebbero al mercato di raggiungere gli obiettivi di interesse generale, nonché può evitare fallimenti di mercato, correlati a condizioni anche locali, di poca concorrenzialità soprattutto nei momenti iniziali dall'apertura dei settori al mercato. Ciò implica che, contrariamente a quanto normalmente si è portati a ritenere, la regolazione dovrà incrementare la propria azione, anziché ridurla, in ragione dell'apertura dei mercati e del progredire delle liberalizzazioni nei servizi di pubblica utilità, oltre - ovviamente - a veder aumentare le attività istruttorie e decisorie in materia di *enforcement*.

Nei settori di pubblica utilità, è importante che la funzione di regolazione sia affidata ad un organismo qualificato, indipendente dalla politica e ad eminente specializzazione settoriale. Questo vale in Italia come negli altri Paesi UE e risponde, a nostro avviso, a tre ulteriori esigenze.

- a) Se è vero che la concorrenza, oltre alle riduzioni di prezzo, induce anche una decisa innovazione dell'offerta, è essenziale che l'azione pubblica, attraverso il regolatore nazionale, analizzi costantemente la situazione dei mercati e dei servizi e adegui la propria regolazione per assecondare le tendenze positive per l'innovazione e per l'utilizzo dei miglioramenti tecnologici.
- b) Se si ritiene che il pluralismo degli operatori e la *de-integrazione* delle attività pongano nuovi rischi nei mercati rispetto al previgente sistema verticalmente integrato, occorre che la regolazione sia particolarmente attenta alla promozione degli investimenti e che sia assicurata anche la stabilità del quadro regolatorio.

c) Se consta che la maggior parte dei servizi di pubblica utilità, in particolare quelli a rete, come energia e servizi idrici, sono basati su infrastrutture dalla vita tecnico-economica di lunga durata e ad elevata intensità di capitale investito, è importante che l'azione regolatoria sia, oltre che indipendente, imparziale e terza rispetto agli interessi degli operatori coinvolti, anche indipendente dalle legittime spinte di breve termine connesse ai cicli politici. Codesta Commissione del Senato, peraltro, ben conosce l'attività segnalatoria e di consulenza dell'Autorità al Parlamento ed al Governo nel campo dell'energia: da ultimo, nel novembre scorso, abbiamo contribuito all'indagine conoscitiva della 10a Commissione sulla Strategia Energetica Nazionale per quanto attiene ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale che sono regolati da questa Autorità sin dal 1997. Recentemente ci sono state attribuite anche le funzioni di regolazione e di controllo nei servizi idrici (legge 22 dicembre 2011, n. 214) che tra poco saranno rese operative: le eserciteremo secondo i dettami della legge istitutiva di questa Autorità (legge n. 481/95), vale a dire con la tipica indipendenza di giudizio e di valutazione che è la caratteristica fondante dell'Autorità indipendente di regolazione. Al proposito è di grande necessità il tanto atteso ampliamento dell'organico della struttura dell'Autorità che non può far seriamente fronte al battente sempre in aumento di compiti assegnati per la regolazione ed il controllo dei settori dell'energia e dell'acqua, da esercitarsi ai sensi della legge istitutiva.

Tale ampliamento può essere realizzato con un adeguato numero di risorse ad elevata specializzazione da reclutarsi sul mercato del lavoro con selezioni ad evidenza pubblica ormai consuete in Autorità che permettono di individuare personale di elevata professionalità e produttività.

Inutile sottolineare come i costi di tale personale, così come tutte le altre spese sostenute dall'Autorità, non gravano in alcun modo sulla finanza pubblica ma sono reperiti dai contributi degli operatori sottoposti alla regolazione.

Onorevoli Senatori, fatta questa premessa di natura generale, entrerò subito *in medias res* illustrando le osservazioni dell'Autorità a riguardo dei punti essenziali del decreto-legge n.1/12 in materia di energia, nonché delle funzioni di regolazione nei servizi di trasporto che sono attribuite dal 30 giugno p.v. in via interinale a questa Autorità in vista di una più compiuta sistematizzazione legislativa. Le valutazioni sulla regolazione nei servizi di trasporto sono derivate da quelle rese da questa Autorità alla IX Commissione Permanente (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati in data 6 ottobre 2011.

Le osservazioni che svolgerò sono contenute nella presente Memoria che depositerò agli atti dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto-legge n.1/12. A seguito dell'illustrazione della Memoria rimarrò con i miei Colleghi a Vostra disposizione per tutte le domande che Vorrete porre.

Roma, 2 febbraio 2012

Guido Bortoni

1. INTRODUZIONE

Vale osservare sin d'ora che il disegno di legge, rubricato come AS 3110 per la conversione in legge del decreto-legge n.1/2012 (di seguito: AS 3110), nella sua attuale formulazione, prevede interessanti progressi per la maggior liberalizzazione in Italia di alcune attività economiche, tra cui i servizi di pubblica utilità, e che tali previsioni hanno già il tenore di disposizione legislativa in forza della decretazione d'urgenza.

Conseguentemente le osservazioni di questa Autorità all'AS 3110 vanno nel senso di fornire maggiori elementi di valutazione ai lavori parlamentari per un eventuale miglioramento delle disposizioni stesse ai fini della conversione in legge, auspicabilmente nella direzione dalle numerose Segnalazioni in materia di energia che questa Autorità ha rivolto al Parlamento ed al Governo in questo primo anno della terza Consiliatura della nostra Istituzione.

Si raggruppano le osservazioni dell'Autorità in due capitoli, segnatamente su:

- disposizioni in materia di energia, vale a dire alcuni articoli del Capo IV dell'AS 3110;
- alcuni principi legislativi sulla regolazione in materia di trasporti di cui all'articolo 36, Capo VII dell'AS 3110.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 13 – Misure per la riduzione del prezzo di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili

Le finalità dell'articolo 13 sono in linea con l'obiettivo da sempre perseguito dall'Autorità che i prezzi ai clienti vulnerabili siano, da un lato, coerenti con il mercato e, dall'altro, allineati a condizioni ottenibili da un operatore efficiente.

In questa direzione, fin dallo scorso giugno, l'Autorità ha avviato un procedimento¹ finalizzato a definire, a partire dall'1 ottobre 2012, la riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso, che considera anche un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (correlato al valore della materia prima).

In tale ambito, l'Autorità ha pubblicato uno specifico documento di consultazione² volto ad illustrare i propri orientamenti al fine di introdurre gradualmente elementi di mercato nella determinazione del valore della materia prima, utilizzando a tal fine i prezzi determinati in esito al mercato di bilanciamento. Il mercato del bilanciamento³, introdotto alla fine del 2011 e che andrà a regime il prossimo 1 aprile, fin dal suo avvio si è caratterizzato per buona liquidità e flessibilità e ha visto la formazione di prezzi che ben riflettono l'andamento di domanda e offerta nel mercato all'ingrosso italiano. Per dare immediato seguito alle previsioni dell'articolo 13, che stabilisce che a decorrere dal 1 aprile 2012 l'Autorità introduca progressivamente nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale anche il

¹ Deliberazione 23 giugno 2011, ARG/GAS 77/11.

² DCO 47/11 (22 Dicembre 2011) "Mercato del gas naturale: modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela – Orientamenti".

³ La riforma del bilanciamento, attuata dal 1 dicembre 2011, con la nascita di una piattaforma centralizzata dove acquisire, sulla base di criteri di merito economico, le risorse necessarie a bilanciare le posizioni e garantire il costante equilibrio delle rete, consente la formazione e la conseguente disponibilità di una valorizzazione del gas, che costituisce un valido riferimento di mercato.

riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi rilevati sui mercati europei, l'Autorità ha tempestivamente adottato uno specifico provvedimento⁴ per integrare il suddetto procedimento.

Tale integrazione prevede che sia data, a seguito di processo di consultazione, una prima attuazione alle disposizioni dell'articolo 13, già a partire dal secondo trimestre 2012, e un'attuazione a regime, dal 1° ottobre 2012, delle disposizioni medesime, integrate con gli elementi del procedimento iniziale avviato a giugno 2011.

L'attuazione della misura prevista dall'articolo 13 incide tuttavia sull'attività di vendita al dettaglio e, solo parzialmente e indirettamente, sul mercato all'ingrosso, il quale presenta comunque le maggiori criticità. Su questo versante l'Autorità è impegnata, anche in ambito europeo, alla definizione di nuove regole volte ad incrementare la flessibilità e quindi la concorrenza nelle attività a monte della filiera, in vista della creazione di un mercato unico.

Infine, va sottolineato che incidere eccessivamente imponendo condizioni sull'attività di vendita rischia, nel medio termine, di ridurre la pluralità di operatori attivi in questo segmento della filiera e il grado di concorrenzialità sul mercato.

Art. 14 – Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese

La misura individuata dall'articolo 14, che sarà declinata con maggiore dettaglio nei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico, si propone di apportare benefici in termini di maggiori servizi e maggior flessibilità per le imprese che consumano gas. Tali opportunità per una categoria di clienti, se da un lato consentono una riduzione dei prezzi per gli stessi, dall'altro non devono precludere opportunità, ovvero tradursi in maggiori oneri, per altri consumatori e tanto meno pregiudicare la sicurezza del sistema nel suo complesso.

Al tempo stesso è importante che nel declinare la misura in oggetto non si introducano vincoli all'utilizzazione efficiente delle risorse – vincolando, ad esempio, il loro uso in ragione della destinazione d'uso del gas – ulteriori rispetto a quelli necessari a garantire la sicurezza del sistema.

Art. 15 – Disposizioni in materia di separazione proprietaria

Fin dal suo insediamento, questa Autorità ha ritenuto la separazione proprietaria opportuna: in occasione dell'audizione presso codesta Commissione, il 20 aprile 2011, esprimemmo la nostra preferenza per il modello dell'*ownership unbundling* (OU) definito dalla direttiva 2009/73/CE (III pacchetto energia). Sono quindi apprezzabili le finalità dell'articolo 15 del decreto, volto alla separazione proprietaria del trasporto gas e delle altre attività detenute da Snam S.p.A; in particolare il mantenimento in capo ad un unico soggetto, organizzato in forma di *holding* con società controllate, delle attività di rete, di stoccaggio e di rigassificazione.

Tuttavia, le modalità previste dall'articolo 15 per conseguire tali finalità vanno modificate per allinearle alla normativa europea.

La formulazione prevista nell'articolo 15 fa riferimento a norme, precedenti alla direttiva 2009/73/CE, che paiono oggi obsolete e non coerenti con le recenti previsioni della normativa comunitaria. Infatti, la legge n. 296/06, richiamata dall'articolo 15, limita al 20% la partecipazione azionaria di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato nel capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale. La sua attuazione, pertanto, comporta che, dopo l'operazione di cessione, la partecipazione di Eni S.p.A. (a prescindere dal controllo su di essa dello Stato attraverso la Cassa depositi e prestiti) in Snam S.p.A, si potrebbe attestare ancora a livelli significativi in termini di quota di partecipazione, risultando quindi non conformi al modello di OU di cui alla direttiva europea.

⁴ Deliberazione 26 gennaio 2012, 16/2012/R/Gas.

Ciò in quanto l'articolo 15 non porta di per sé ad un modello di separazione proprietaria conforme a quello previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93⁵ (e a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 19 dello stesso decreto legislativo), bensì ad una forma "spuria" di Gestore del trasporto indipendente (ITO), che non sembra essere tra le finalità dell'articolo 15 dell'AS 3110.

Il mantenimento dell'ITO in questa sua declinazione confermerebbe la struttura di *governance* di Snam piuttosto complessa⁶, nonché gli impedimenti che attualmente non permettono a Snam Rete Gas S.p.A. e alle sue controllanti, dirette o indirette, di partecipare alle acquisizioni internazionali di reti, nei Paesi UE in cui è prevista la gestione delle reti in separazione proprietaria (modello OU) o alla realizzazione di nuove infrastrutture all'estero. Inoltre, in tale assetto Snam potrebbe di fatto non essere più inquadrabile come verticalmente integrata con Eni, risultando così più libera dai vincoli e dai controlli stringenti previsti dall'attuale modello ITO.

Affinché la separazione proprietaria sia pienamente corrispondente ai criteri posti dalla direttiva 2009/73/CE, si propone che:

- la formulazione dell'articolo 15 preveda l'attuazione del modello di separazione proprietaria secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 93/11, e non più quelle di cui all'articolo 1, comma 905, della legge n. 296/06;
- questo modello preveda l'inclusione fra le attività separate di tutte le attività di rete, stoccaggio e rigassificazione.

L'Autorità con la propria regolazione potrà contribuire all'efficacia del modello di OU anche inquadrandolo in una strategia di promozione dello sviluppo infrastrutturale nel mercato del gas del nostro Paese.

Art. 21 – Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 21, in considerazione della sempre maggiore complessità del mercato elettrico, correlata da un lato allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dall'altro alla necessaria crescente integrazione nel contesto europeo, come evidenziato nello stesso articolo, si ritiene che, per intervenire sulla disciplina del mercato elettrico, siano necessarie sempre maggiori specializzazioni. In tal senso risulterebbe più opportuna la previsione di una proposta dell'Autorità piuttosto che un mero parere come peraltro già definito nella legge a cui rimanda l'articolo stesso – al Ministero dello sviluppo economico su tali temi.

Relativamente alla disciplina del mercato elettrico, si rileva inoltre, come già ampiamente evidenziato nel corso di una nostra precedente segnalazione⁷, che la presenza di diversi elementi (tra cui i potenziamenti della rete di trasmissione nazionale, l'avvio del sistema di remunerazione della capacità produttiva, l'integrazione del Mercato del Giorno prima della borsa elettrica italiana con gli omologhi mercati dei paesi confinanti) portano a ritenere superata la revisione del meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato organizzato, rendendo pertanto obsoleta la previsione dell'introduzione del *Pay as bid* a partire dal prossimo 1 aprile 2012, come invece ancora

⁵Tale articolo fa riferimento all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE fissa la condizione che le stesse persone (fisiche o giuridiche) che esercitano diritti (di voto e di nomina degli amministratori) in un'impresa di trasporto non possano esercitare, direttamente o indirettamente, controlli o diritti sulle attività di produzione o di fornitura.

⁶ Al riguardo con la delibera 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 l'Autorità ha definito i requisiti che deve soddisfare l'ITO e la disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica.

⁷ PAS 21/11, 6 ottobre 2011 – Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sullo stato dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e relative criticità ai sensi dell'art. 3, comma 10 *ter* del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

in essere secondo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 aprile 2009.

Relativamente al comma 2 dell'articolo 21, l'Autorità è ormai prossima all'adozione di un provvedimento relativo a misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema e a modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile, ossia ove la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha avuto maggior sviluppo. Pertanto, la tempistica prevista dall'articolo in esame (sessanta giorni successivamente al 28 febbraio 2012) può essere emendata senza compromettere l'attuazione del compito assegnato al regolatore.

Per contro si ritiene invece che l'anticipazione al 28 febbraio 2012 – data peraltro precedente alla conversione in legge del presente decreto – del termine inizialmente individuato nel 30 giugno 2013 per la prima analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di fonti rinnovabili, prevista dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.28/11, sia eccessivamente restrittiva, in considerazione dell'ampiezza del tema. Inoltre, poiché la conclusione dell'analisi non è indispensabile per l'introduzione di misure che garantiscano la sicurezza della rete, al fine di anticipare i tempi senza limitare l'esito e l'accuratezza dell'analisi stessa, l'Autorità ritiene che una nuova tempistica possa configurarsi in “entro 60 giorni dall'emanazione dalla legge di conversione del presente decreto”.

Relativamente al comma 6 dell'articolo 21, si evidenzia che, così come formulato, consente ai concessionari di reti elettriche di cedere rami d'azienda ovvero di cedere quote di flussi di cassa derivanti dai ricavi tariffari regolati.

Il caso della cessione di rami di azienda, tuttavia, appare in contrasto con il disegno di *governance* del gestore delle reti di trasmissione nazionale recentemente prescelto con il decreto legislativo n. 93/11. E', infatti, stato individuato un unico gestore di sistemi di trasmissione, in condizione di separazione proprietaria; tale assetto rende necessario che il gestore sia anche proprietario delle reti gestite. Lo stesso decreto legislativo n. 93/11, al fine di favorire la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, ha dato mandato all'Autorità, affinché individui strumenti che favoriscano la completa unificazione della proprietà delle porzioni di rete, attualmente di proprietà di soggetti terzi.

Anche la seconda ipotesi, ossia la cessione di flussi di cassa, presenta profili di criticità in quanto vincola l'azione futura del regolatore.

La regolazione tariffaria delle attività regolate - di competenza dell'Autorità - tra cui si colloca la trasmissione di energia elettrica sulla rete nazionale, si basa su remunerazioni per l'erogazione di servizi e non su remunerazioni specifiche di singoli *asset*, quali possono essere dei tratti di rete. Inoltre, l'Autorità ha di recente espresso l'intenzione di accentuare nella regolazione e incentivazione delle infrastrutture di rete criteri tariffari di tipo *output-based*, dove una quota di ricavo tariffario potrà essere associato al livello del servizio fornito, in taluni casi anche verificato *ex-post* e non prefigurato *ex-ante*. Una misura come quella prevista dal comma 6 pregiudicherebbe l'evoluzione della regolazione a scapito dei consumatori finali.

Art. 22 Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas

Come l'Autorità ha già segnalato in diverse occasioni⁸, lo scambio delle informazioni e i processi funzionali all'acquisizione e alla gestione dei clienti finali costituiscono un elemento rilevante per l'effettiva apertura dei mercati al dettaglio e l'affermarsi della concorrenza.

⁸ Tra il resto si veda PAS 21/11 – Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sullo stato dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e relative criticità ai sensi dell'art. 3, comma 10 *ter* del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2.

La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas che, tra il resto, ha comportato un aumento costante nel numero di passaggi al mercato libero da parte di clienti di sempre minori dimensioni e l'ingresso di nuovi operatori nel mercato, unitamente all'elevata numerosità delle imprese di distribuzione attive, sta mettendo a dura prova l'efficacia di procedure e meccanismi organizzativi per la gestione delle attività che comportano lo scambio d'informazioni, nonché l'aggiornamento delle relazioni contrattuali tra i diversi operatori coinvolti. Tra i processi a più elevata criticità ci sono quello dello *switching* dei clienti finali e quello della gestione dei dati di misura. La problematica è tuttavia più ampia e riguarda l'insieme dei rapporti, connessi alla gestione dei clienti di massa, tra soggetti che operano ai diversi livelli della filiera.

In tale contesto la realizzazione del Sistema Informativo Integrato (SII), basato su una banca dati dei punti di prelievo dell'energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali, istituito presso l'Acquirente Unico, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 129/10, ha rappresentato non solo un'opportunità per implementare in modo efficiente i processi esistenti, ma anche un'occasione di miglioramento della loro efficienza ed efficacia.

L'estensione dell'ambito del SII ai dati relativi alle misure dei consumi di energia e di gas, come previsto dall'articolo 22 del decreto legge, rappresenta un ulteriore elemento positivo, rafforzando uno strumento, il SII, che l'Autorità ritiene di particolare rilevanza nei mercati di energia elettrica e gas, dopo alcuni anni dalla completa liberalizzazione dei due settori. I dati di misura sono, infatti, un elemento essenziale per le diverse attività della filiera, la cui disponibilità può consentire efficienze nei processi a pieno beneficio dei consumatori finali.

Art. 24 – Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

L'articolo 24, ai commi da 1 a 4, prevede misure volte ad accelerare gli *iter* autorizzativi delle istanze di disattivazione delle centrali e dei progetti strategici per il *decommissioning*.

Per quanto specificamente attiene gli ambiti di competenza dell'Autorità, vengono in rilievo le previsioni di cui ai commi 5 e 6, le quali intervengono su profili già oggetto di disciplina da parte del decreto legislativo n. 31/10. Al riguardo, giova ricordare che il decreto legislativo n. 31/10, come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 41/11, stabilisce che la Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale (DN) e del Parco Tecnologico (PT), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Lo stesso decreto legislativo n. 31/10 precisa altresì che la Sogin realizza il DN-PT e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza (cfr art. 25, comma 3). Su quest'ultimo profilo, interviene ora l'articolo 24, comma 5, il quale chiarisce che la componente tariffaria che finanzia le attività per la realizzazione del DN è la componente A2, stabilendo altresì che le disponibilità ad essa correlate sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto funzionali allo smantellamento dei siti nucleari dismessi. Tale norma, di interpretazione autentica, fugge quindi ogni dubbio sul fatto che la componente tariffaria che finanzia il DN e le strutture tecnologiche di supporto e correlate sia la componente A2; non sembra, invece, definito il fatto che la stessa componente A2 finanzia anche la realizzazione del PT.

Occorre poi sottolineare che le misure previste dall'articolo 24, comma 5, introducono un positivo elemento di novità, prevedendo che le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del DN-PT siano destinate a ridurre la tariffa elettrica a carico degli utenti, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità. Tale previsione configura un significativo strumento di "compensazione successiva", in favore dei clienti finali, degli oneri nucleari dagli stessi sostenuti. Elemento di novità altrettanto positivo è quello introdotto dal comma 6, laddove prevede in termini di obbligatorietà il conferimento di tutti i rifiuti radioattivi al DN.

Le tariffe di conferimento al DN, da parte dei soggetti regolati, dei rifiuti radioattivi impatteranno sui costi della commessa nucleare. E' pertanto opportuno che i costi, sottostanti la fissazione delle suddette tariffe, siano soggetti a criteri di efficienza economica al pari degli altri costi inclusi negli oneri nucleari e che gli investimenti corrispondenti siano soggetti a meccanismi che ne garantiscano l'efficacia e l'efficienza. Nella sua forma originaria, il decreto legislativo n. 31/10 stabiliva che le tariffe di conferimento al deposito fossero fissate dall'Autorità. Detta disposizione è stata tuttavia abrogata per l'effetto combinato delle successive revisioni apportate dal Governo al testo del decreto, nonché dal risultato del referendum popolare del mese di giugno 2011.

Infine, si segnala l'opportunità di espungere, al comma 6, il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare, atteso che, come noto, tale organismo è stato soppresso ad opera dell'art. 21 del decreto legge n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/11.

3. REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

La disposizione contenuta al comma 1, dell'articolo 36, è chiara nel prevedere l'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, delineando anche il relativo *iter* legislativo. Si viene quindi a delineare un assetto interinale in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas supplisce transitoriamente alla vacanza di un regolatore autonomo.

Come già espresso in sede di Audizione davanti alla IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) negli ultimi mesi del 2011, è opinione di questa Autorità che nel settore dei trasporti, specialmente in una prospettiva di progressiva liberalizzazione, sia opportuna e necessaria la presenza di una Autorità indipendente di regolazione e di controllo dalle caratteristiche simili a quelle delle Autorità *ex-lege* n. 481/95. Sottolineiamo ancora una volta che tale scelta sia da preferire rispetto ad istituti alternativi di regolazione (agenzie o comitati comunque denominati), per i quali le caratteristiche di indipendenza ed autonomia risultano meno accentuate.

L'esperienza maturata nella regolazione delle reti e dei mercati energetici dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas rappresenta un patrimonio di conoscenze e di operatività acquisite in circa quindici anni di attività, che oggi è a disposizione del Paese per “formare” una nuova funzione di regolazione indipendente in materia di trasporti, auspicabilmente retta da una piattaforma di legge omologa a quella costituita dalla legge n. 481/95, che possa anche avere identità autonoma dopo un breve periodo di *start-up*. Restano, invece, espressamente confermate le regolazioni indipendenti da esercitare ai sensi della legge n. 481/95 da parte della nostra Autorità, quali quella nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, e quella nei servizi idrici di cui alla legge n. 214/11.

In considerazione del termine del 30 giugno 2012 dell'articolo 36, l'Autorità ha avviato una preliminare ricognizione del quadro delle funzioni di regolazione attualmente in capo ai diversi soggetti istituzionali nel settore dei trasporti.⁹

⁹ Deliberazione 26 gennaio 2012 - 15/2012/A “Ricognizione preliminare in ordine alle funzioni di regolazione nel settore dei trasporti, di cui al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1”.